



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
L'ASSESSORE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979 n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. 8 luglio 1977 n.47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la L.R. del 15 maggio 2000 n.10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimenti di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello Unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento";
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e s.m.i.;
- VISTO il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12 e s.m.i.;
- VISTA la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018 - Legge di stabilità regionale";
- VISTA la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2018-2020;
- VISTA la Deliberazione di Giunta n. 195 dell'11 maggio 2018 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2018/2020. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 Allegato 4/1 - 9.2 - approvazione del documento tecnico di accompagnamento, bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori";
- VISTO il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 art. 18, convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 "Amministrazione Aperta";
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 643/Area I[^]/S.G. del 29/11/2017, con il quale l'On.le Edgardo Bandiera è stata nominato Assessore Regionale con delega all'Agricoltura, allo Sviluppo Rurale ed alla Pesca Mediterranea;
- VISTA la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 ed in particolare il comma 499 dell'articolo 1 che sostituisce integralmente l'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 ed istituisce i distretti del cibo;
- VISTO il punto 3. dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, così come sostituito dalla legge 205/2017 che demanda alle regioni ed alle province autonome di provvedere all'individuazione dei distretti del cibo ed alla successiva comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, presso il quale è costituito il registro nazionale dei distretti del cibo;
- VISTO l'articolo 19 della legge regionale 22 dicembre 2005 n. 20 con il quale la Regione Siciliana ha definito i distretti agroalimentari di qualità e ha dato mandato all'Assessore

Regionale dell'Agricoltura e delle Foreste, oggi Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, di adottare con proprio decreto le modalità e i criteri per il riconoscimento;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 99092 del 18/05/2006 di adozione delle modalità e dei criteri per il riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità;

CONSIDERATO che l'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, così come modificato con le novità introdotte dalla legge 205/2017, nel definire i distretti del cibo include anche i distretti agroalimentari di qualità;

CONSIDERATO che la definizione di distretti agroalimentari di qualità, di cui al comma 499 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 che ha sostituito l'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, non si discosta dalla definizione già adottata dalla Regione Siciliana con l'articolo 19 comma 2 della legge regionale 22 dicembre 2005 n. 20;

CONSIDERATO pertanto, che i distretti agroalimentari di qualità di cui all'articolo 19 comma 2 della legge regionale n. 20/2005, per uniformità di definizione con la normativa nazionale, sono da intendere quali distretti del cibo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;

RITENUTO di dovere adottare il presente decreto, al fine di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari, in coerenza con quanto prevede l'articolo 13 del decreto legislativo 228/2001, anche con riferimento alla programmazione della Politica Agricola Comune 2021-2027;

RITENUTO infine di dover abrogare il DA n. 99092 del 18/05/2006 succitato e sostituirlo con il presente decreto;

A termine delle vigenti disposizioni di legge,

DECRETA

Art. 1

(Definizioni)

Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) *accordo di distretto*, l'accordo sottoscritto dai soggetti operanti all'interno del distretto del cibo;
- b) *contratto di rete*, il contratto di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;
- c) *filiera agroalimentare*, l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;
- d) *filiera agroenergetica*, l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione e di commercializzazione di biomasse di origine agricola e di prodotti energetici;
- e) *programma*, l'insieme degli interventi proposti dai soggetti sottoscrittori di un accordo di distretto;
- f) *soggetto proponente*, il soggetto, individuato tra i sottoscrittori dell'accordo di distretto, che assume il ruolo di rappresentanza del distretto per tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione delle agevolazioni.

Art. 2
(Finalità)

La Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento regionale dell'agricoltura, con il presente decreto promuove l'individuazione dei *Distretti del cibo*, così come definiti al successivo articolo 3 e ne determina la disciplina e le modalità di attuazione dei relativi interventi.

L'Assessorato attribuisce ai *Distretti del cibo*, come definiti dal comma 499 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, che ha sostituito l'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, un ruolo strategico per promuovere lo sviluppo territoriale e salvaguardare il paesaggio rurale, per favorire l'integrazione tra le diverse attività agricole, agroalimentari e di promozione e salvaguardia complessiva del territorio, per valorizzare le produzioni agroalimentari di qualità anche favorendo l'aggregazione delle filiere agroalimentari con imprese di altre filiere produttive.

Art. 3
(*Distretti del cibo*)

Sono definiti *Distretti del cibo*, conformemente a quanto disposto dall'articolo 1, comma 499 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha sostituito l'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228:

- a) i distretti rurali quali sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, caratterizzati da una identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali;
- b) i distretti agroalimentari di qualità quali sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale o regionale;
- c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
- d) i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale;
- e) i sistemi produttivi locali, ubicati in aree urbane o periurbane, caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;
- f) i sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale;
- g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente;
- h) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura.

Art. 4
(*Requisiti del Distretto del cibo*)

1. Sono requisiti generali del *Distretto del cibo*:

- a) presentare una elevata integrazione produttiva o di filiera;
- b) assicurare relazioni sia orizzontali (ad esempio, iniziative di concentrazione della produzione agricola) che verticali (ad esempio, accordi tra imprese delle diverse fasi della filiera) per le fasi della produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione.

2. Ogni *Distretto del cibo* dovrà operare nell'ambito di uno o più processi produttivi di cui alle filiere agroalimentari elencate di seguito:

- a) filiera agrumicola (arancia rossa, arancia bionda, limone, mandarini e agrumi minori);
- b) filiera cerealicola (grano duro, riso, orzo, grano tenero, grano monococco, altri cereali da granella e prodotti trasformati - pasta, pane, altri prodotti da forno);
- c) filiera della frutta fresca (uva, ficodindia, frutta fresca, piccoli frutti, altri frutti anche di origine tropicale e sub-tropicale);
- d) filiera della frutta secca a guscio (noce, nocciolo, mandorlo, pistacchio)
- e) filiera orticola in pien'aria e in serra (pomodoro, patata novella, carota, peperone, carciofo, altri ortaggi);
- f) filiera delle piante officinali (frassino da manna, piante medicinali, aromatiche e cosmetiche);
- g) filiera delle proteaginose (legumi per alimentazione umana);
- h) filiera olivicola e olearia (olio, oliva da mensa);
- i) filiera vitivinicola (vino rosso, vino bianco, vino rosé, vini liquorosi, vini spumanti, frizzanti, distillati e liquori);
- j) filiera mielicola e apistica (miele e derivati);
- k) filiera delle carni (carni bovine, suine, ovi-caprine, equine, cunicole, da allevamenti minori);
- l) filiera lattiero casearia (latte bovino, latte asinino, latte caprino, formaggi vaccini e bufalini, formaggi ovi-caprini);
- m) filiera avicola (uova da consumo, carne e riproduzione);
- n) filiera della elicicoltura;
- o) filiera della coltivazione dei funghi;
- p) filiera dei prodotti ittici;
- q) filiera delle produzioni soggette a specifica disciplina tecnica, quali le produzioni biologiche, integrate, ovvero quelle ottenute con altri sistemi ecocompatibili, intesa come agricoltori biologici e/o che attuano metodi di produzione ecocompatibili che stipulano e sottoscrivono protocolli per la diffusione del metodo biologico e/o ecocompatibile di coltivazione.

3. Ogni *Distretto del cibo* dovrà contenere più produzioni agroalimentari regionali di qualità:

- a) aderenti al regime di qualità vini a DOCG, DOC e IGT riconosciuti ai sensi del Regolamento UE 1308/2013;
- b) aderenti al regime di qualità dei prodotti DOP e IGP riconosciuti ai sensi del Regolamento UE 1151/2012;
- c) aderenti al regime di qualità SQNZ – Sistema di Qualità Nazionale Zootechnia per i prodotti ottenuti in conformità ai disciplinari inseriti nell'elenco istituito dall'articolo 7 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 4337/2001;

- d) aderenti al regime di qualità SQNPI – Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata, per i prodotti ottenuti in conformità alle disposizioni applicative dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 4/2011;
- e) aderenti ai regimi facoltativi di certificazione di prodotto relativi alla sicurezza alimentare BRC, IFS, GLOBALGAP;
- f) aderenti al sistema di certificazione UNI EN ISO 22005:2008 di rintracciabilità nella filiera agroalimentare;
- g) aderenti al sistema di certificazione volontaria conforme al Regolamento CE n. 1760/2000 così come modificato dal Regolamento (UE) n. 653/2014 per quanto riguarda l’etichettatura delle carni bovine;
- h) aderenti all’agricoltura biologica, ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 e successive modifiche e/o integrazioni;
- i) inserite nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizionali dalle Regioni ed istituito ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale 8 settembre 1999 n. 350 e ss.mm.ii.;
- j) autorizzate all’uso del marchio regionale “Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana”, di cui al decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’agricoltura n. 3326 del 7 novembre 2017 ed ottenute seguendo gli appositi disciplinari di produzione.

Art. 5

(Soggetti partecipanti al Distretto del cibo)

1. I soggetti che possono fare parte del *Distretto del cibo* sono i seguenti:

- a) gli imprenditori agricoli, singoli o associati, così come definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche e integrazioni e le cui imprese hanno sede legale o operativa nel territorio regionale;
- b) gli imprenditori agricoli professionali, secondo quanto previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 e successive modifiche ed integrazioni e le cui imprese hanno sede legale o operativa nel territorio regionale;
- c) le imprese che operano nel settore agricolo e agroalimentare, organizzate in rete di imprese, anche in forma consortile, le società cooperative e loro consorzi;
- d) le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della vigente normativa;
- e) le società costituite tra soggetti che esercitano l’attività agricola e le imprese addette alla trasformazione, distribuzione e/o commercializzazione, nelle quali almeno il 51% del capitale sociale deve essere posseduto da imprenditori agricoli di cui alle precedenti lettere a) b) c) d);
- f) i distretti produttivi che operano nell’ambito del settore agroalimentare e sono già riconosciuti ai sensi di specifiche normative regionali, costituiti da imprese che concorrono alla produzione, raccolta, trasformazione, distribuzione o commercializzazione di prodotti agricoli, agroalimentari o agroenergetici;

Ciascuno dei soggetti di cui al presente comma potrà partecipare ad un solo *Distretto del cibo*.

2. Possono altresì fare parte del distretto del cibo gli enti locali, le organizzazioni professionali di produttori agricoli e le associazioni di categoria, i distretti ittici, le imprese del settore ittico e della pesca, le imprese che operano nel settore della recettività turistica, le organizzazioni che operano

nel settore della promozione del territorio ai fini della valorizzazione del patrimonio monumentale, naturale e paesaggistico del distretto, i Gruppi di Azione Locale e loro consorzi, gli enti pubblici.

Art. 6
(*Accordo di Distretto*)

I soggetti facenti parte del *Distretto del cibo*, indicati al precedente articolo 5, devono sottoscrivere un *Accordo di Distretto*.

L'*Accordo di Distretto* deve essere finalizzato a rafforzare la promozione, la sostenibilità ambientale e la programmazione produttiva, nonché la crescita socio-economica dell'intero distretto; devono essere individuati, altresì, gli obiettivi, il programma, i risultati attesi e gli obblighi reciproci dei soggetti facenti parte del distretto.

Il *Programma* deve essere articolato in diverse tipologie di interventi in relazione all'attività svolta dai soggetti sottoscrittori dell'accordo a dimostrazione dell'integrazione tra i differenti soggetti in termini di miglioramento del livello organizzativo, del livello commerciale e di vantaggio complessivo per l'intero distretto.

L'*Accordo di Distretto* deve contenere l'indicazione, tra i soggetti sottoscrittori, del soggetto proponente, che assume il ruolo di rappresentanza per tutti i rapporti con la pubblica amministrazione per le finalità del distretto stesso.

Art. 7
(*Procedura e criteri per il riconoscimento dei Distretti del cibo*)

1. Procedura di riconoscimento.

Con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, verrà stabilita la modalità per la presentazione delle istanze di riconoscimento e la documentazione da allegare.

Le istanze pervenute verranno esaminate da una apposita commissione nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, composta da personale interno all'amministrazione regionale.

Le istanze di riconoscimento, esaminate con esito favorevole ed approvate con l'emanazione di apposito decreto dirigenziale di riconoscimento del distretto, verranno trasmesse al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo ai fini dell'inserimento nel Registro nazionale dei Distretti del Cibo, costituito ai sensi del comma 499 della legge 27 dicembre 2017 n. 205.

2. Criteri per il riconoscimento.

In ogni territorio avente identità storica omogenea, produzioni agricole coerenti con la vocazione naturale del territorio e significative per l'economia locale, consolidata integrazione tra le attività rurali e le altre attività locali, non potrà essere riconosciuto più di un *Distretto del cibo*.

Per il riconoscimento del *Distretto del cibo*, si terrà conto dei seguenti criteri:

- a) dimensione del territorio coinvolto (espresso in termini di numero di comuni coinvolti in cui hanno sede legale o operativa le imprese partecipanti al distretto);
- b) numero di imprese agricole, singole o associate, con sede legale o operativa nel territorio regionale, non inferiore a centocinquanta, anche appartenenti ad organismi associativi, e con un numero di addetti complessivo non inferiore a trecento, aventi i requisiti di imprenditore agricolo, così come definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche e integrazioni, o di imprenditore agricolo professionale, secondo

- quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) numero minimo di forme associative di imprese agricole aderenti al *Distretto del cibo* non inferiore a cinque (distretti produttivi, consorzi di tutela, organizzazioni di produttori, società e cooperative agricole);
 - d) numero di produzioni agroalimentari regionali di qualità, tra quelle elencate al precedente articolo 4 comma 3, non inferiore a tre;
 - e) volume di affari delle produzioni certificate ottenute dalle imprese del settore agroalimentare aderenti al *Distretto del cibo*.

Art. 8
(*Norme abrogate*)

Il Decreto Assessoriale n. 99092 del 18 maggio 2006 di adozione delle modalità e dei criteri per il riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità è abrogato e sostituito dal presente decreto.

Art. 9
(*Trattamento dei dati*)

Ai fini del presente decreto il trattamento dei dati verrà fatto secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 con le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

Art. 10
(*Pubblicazione*)

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web dell'Amministrazione regionale, con valore di notifica e di pubblicità ai sensi della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, articolo 68 comma 4 e sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.

PALERMO, 04 FEB. 2019

 L'Assessore
Edgardo Bandiera

